



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 26/01/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROSPETTO RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ALLEGATO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 465 DEL 30.12.2020, AI SENSI ART. 187, COMMA 3-QUATER, D.LGS 267/00

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 16:40 e ss, nella Sede Municipale, in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 23 del 20 marzo 2020, prorogata con determinazione sindacale n. 1 del 07 gennaio 2021, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Giovanna Licitra,

Alle 17,00 entra, in videoconferenza, l'Assessore Giovanni Iacono

Alle 17,05 lascia la seduta l'Assessore Giovanni Iacono

Risultano presenti, in videoconferenza :

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco		Assente
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore		Assente
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Vice Sindaco, in prosecuzione di seduta, riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROSPETTO RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 ALLEGATO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 465 DEL 30.12.2020, AI SENSI ART. 187, COMMA 3-QUATER, D.LGS 267/00

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Sulsenti, dirigente del Settore 2, Pianificazione e risorse finanziarie, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 62/2013.

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali, così come successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 187, comma 3: *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies."*

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.*

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”;

PRESO ATTO che con Delibera di G.M. n. 465 del 30.12.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione 2021/2023 con relativi allegati, quale proposta per il Consiglio Comunale, ivi compreso l'allegato di cui all'art.11, comma 3, lettera a) D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che si è proceduto:

- Ad un'attenta disamina dell'andamento della gestione dei residui e della gestione di competenza 2020;
- Ad una verifica circa l'utilizzo che ha avuto nel 2020 l'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto 2019 ed applicato al Bilancio di Previsione 2020/2022

RITENUTO di poter ragionevolmente ad oggi stimare complessivamente in € 72.171.215,72 il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020, così come determinato ed evidenziato all'allegato A) al presente atto, integrato degli allegati A1-A2-A3, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020, si può rendere necessario, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, applicare al bilancio di previsione quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione presunto, sulla base di apposita relazione documentata del dirigente competente onde evitare danni gravi e certi all'Ente;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla verifica di tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente ed all'approvazione, da parte della Giunta Municipale, del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto di cui al comma 3-quater dell'art. 187 del D.lgs. 267/00, allegato alla suddetta delibera di G.M. di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2021/2023, integrato degli allegati A1-A2-A3, al fine di consentire, prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020, l'eventuale utilizzo, come sopra evidenziato, della quota accantonata e/o vincolata del risultato presunto di amministrazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 897-900, della Legge di Bilancio 2019, essendo l'Ente in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, è possibile applicare quote del

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

risultato di amministrazione di importo non superiore alla quota annua di disavanzo ripianata a carico del bilancio, ovvero, se superiore, all'importo che si ottiene detraendo dalla lettera a) del risultato presunto l'importo del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel medesimo risultato, dell'anticipazione di liquidità e sommando l'importo del disavanzo ripianato con il bilancio.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTA la L.R. n. 30/00;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO l'art. 12, commi 1 e 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare le premesse del presente atto che, sebbene non materialmente trascritte in tale punto, si intendono integralmente riportate;
- 2) Di accertare ad oggi complessivamente in € 72.171.215,72 il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020, sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell'esercizio 2020, così come determinati ed evidenziato all'allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale da cui emergono:
 - Fondi vincolati per € 16.147.508,36
 - Fondi accantonati per € 58.895.327,99
 - Fondi destinati per € 1.037.061,88
 - Parte disponibile per € - 3.908.682,51
- 3) di aggiornare il prospetto del risultato di amministrazione presunto 2020, allegato allo schema di bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di G.M. 465 del 30.12.2020, in complessivi € 72.171.215,72, come riportato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi del comma 3-quater dell'art. 187 del D.lgs. 267/00, ed integrato dagli Allegati A1-A2-A3, al fine di consentire, prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020, l'eventuale utilizzo della quota vincolata e/o accantonata del risultato presunto di amministrazione sulla base di apposita relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 897-900, della Legge di Bilancio 2019, essendo l'Ente in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, è possibile applicare quote del risultato di amministrazione di importo non superiore alla quota annua di disavanzo ripianata a carico del bilancio, ovvero, se superiore, all'importo che si ottiene detraendo dalla lettera a) del risultato presunto l'importo del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel medesimo risultato, dell'anticipazione di liquidità e sommando l'importo del disavanzo ripianato con il bilancio.
- 5) Di aggiornare, se necessario, il superiore prospetto a seguito riaccertamento ordinario dei residui;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- 6) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per consentire l'eventuale adozione dei successivi provvedimenti di utilizzo delle quote di avanzo vincolato e/o accantonato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 35 del 26/01/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Riva

il Vice Sindaco
Giovanna Licitra